

COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CON INSERIMENTO ART. 60: "STRUTTURE TEMPORANEE".

L'anno Duemilatredecim, il giorno Venticinque del mese Giugno alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO	X	
CONSIGLIERI		
1. CONTI Enrico	X	
2. ARCANGELI Gilberto	X	
3. CASTELLARI Elena	X	
4. BARTOLI Daniela		X
5. GIANNINI Matteo	X	
6. FIORANI Mirco	X	
7. VALLORANI Cristian	X	
8. BUCCI Sergio		X

Presenti n. ro: 07

Assegnati: n.13

Assenti n. ro: 02

In carica: n.09

E' presente l'Assessore Esterno: Guiducci Carlo.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Daniela Bartoli e Sergio Bucci.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Fiorani, Vallorani e Giannini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Tecnico di seguito riportata sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere in quanto non necessario;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 39 della Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" e s.m. inerente l'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale, che dispone quanto segue:

1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni possono apportare modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate dal Comune secondo le modalità previste per i regolamenti comunali.

Evidenziato che il Comune di Montescudo, in attesa di redigere il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) previsto dalla L.R. 20/00, ritiene di modificare, integrare ed adeguare il vigente Regolamento Edilizio Comunale al fine di garantire una corretta e puntuale esecuzione degli interventi edilizi, nonché adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni di cui alla L.R. 31/02;

Visto nel merito il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 12/06/00 e successive modifiche;

Evidenziato che il vigente Regolamento Edilizio Comunale risulta sprovvisto di una specifica normativa relativa alle strutture temporanee;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario regolamentare l'installazione di manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze di natura temporanea, volti a valorizzare la vocazione turistica del territorio comunale ed in particolare delle:

- a) attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) attività di ricezione turistica destinate alla ristorazione e/o alla ricreazione;
- c) attività di pubblico intrattenimento, ricreative ed associative;
- d) attività di parcheggio, sportive e culturali;

Ravvisata pertanto la necessità di predisporre un'adeguata regolamentazione edilizio-urbanistica in materia che disciplini la corretta realizzazione di tali strutture in linea con i concetti sopra esposti, integrando il vigente Regolamento Edilizio Comunale con il sottoriportato art. 60, nelle more della predisposizione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) previsto dalla L.R. 31/2002:

ART. 60

"Strutture temporanee"

1. Il presente articolo disciplina le costruzioni temporanee su aree private e/o pubbliche anche se soggette a servitù di pubblico passaggio nonché a quelle a servizio di impianti e strutture di proprietà comunale anche se gestiti da terzi, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione. La finalità è valorizzare le zone a forte vocazione turistica, ove è necessario garantire la realizzazione di strutture, di ristorazione, di intrattenimento, strutture sportive, idonee a soddisfare le esigenze di un'utenza in costante aumento.

2. *Le costruzioni temporanee, da eseguirsi su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale. Affinché sia garantito il rispetto di quanto disposto l'atto autorizzatorio potrà essere rilasciato anche attraverso l'indizione di conferenza di servizi interne all'amministrazione.*
3. *Le costruzioni temporanee sono quelle strutture, collegate ad attività di natura stagionale e di pubblico interesse (ristoranti, pizzerie, gelaterie, parcheggi, strutture sportive, locali di intrattenimento, ecc.), assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso circoscritto nel tempo, a soddisfare esigenze non abitative e che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione.*
4. *Le costruzioni temporanee sono subordinate ad apposita autorizzazione amministrativa da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui ai successivi punti.*
5. *Negli ambiti territoriali soggetti all'autorizzazione ambientale (D.lgs. 42/2004) e nei "Centri Storici", è necessario acquisire il parere della C.Q.A.P..*
6. *Le costruzioni temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore a cinque mesi continuativi e con un lasso di tempo uguale tra una autorizzazione e la successiva.*
7. *L'autorizzazione deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa, nonché dell'obbligo della rimozione e della rimessa in pristino delle aree. Il periodo di permanenza della struttura non potrà superare i termini di cui al comma precedente; il periodo di validità è comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree.*
8. *L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione delle costruzioni di cui trattasi dal suolo pubblico in qualsiasi momento con semplice avviso, per qualsiasi ragione di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento o indennità di qualsiasi genere o tipo.*
9. *Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee soggette ad autorizzazione deve presentare presso il Settore Edilizia Privata, competente al rilascio, la documentazione sotto elencata:*
 - a. *domanda in carta semplice a firma del richiedente l'autorizzazione e del proprietario dell'area;*
 - b. *planimetria di zona in scala 1:500 e 1:2.000;*
 - c. *rappresentazione grafica del manufatto redatta ai sensi del vigente Regolamento Edilizio;*
 - d. *documentazione fotografica dei luoghi;*
 - e. *autorizzazione ambientale (ove occorrente);*
 - f. *dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;*
 - g. *determinazione economica sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di rimozione di cui al precedente punto;*
 - h. *polizza fidejussoria, bancaria, per l'importo della determinazione economica di cui al precedente punto, o comunque fissata dal Responsabile del Servizio Tecnico in relazione alla entità o consistenza delle opere, incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno di cui alla precedente lett.f).*

10. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi.

11. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nell'atto autorizzatorio, essa sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio della L.R. 23/2004. In tal caso, decorsi inutilmente i termini assegnati nella conseguente diffida ad adempiere, il Settore che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione azionerà la fidejussione prestata ai fini della esecuzione in danno del soggetto inadempiente.

Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.;

Vista la Legge Regionale 25 novembre 2001 n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" e s.m.;

Visto il punto 1 della circolare regionale n. 6515 del 21/03/2003;

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 12/06/00 e successive modifiche;

PROPONE

1. la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'integrazione al vigente Regolamento Edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 12/06/00 e successive modifiche, con l'inserimento dell'art. 60, così come in narrativa esposto;
3. di dare atto che la presente integrazione al regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

Relazione sull'argomento il Sindaco;

Dopodichè,

Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furi

Li, **26/06/2013**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/06/2013 al 11/07/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 22/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori